



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 50

di data 07/12/22

Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. SCUOLA PRIMARIA F.LLI PIGARELLI P.ED. 1387 C.C. GARDOLO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI. VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 935.000,00. OPERA 6565 - RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28.12.2021 N. 52/93.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati i seguenti provvedimenti assunti in relazione all'opera 6565 "Scuola primaria F.lli Pigarelli p.ed. 1387 C.C. Gardolo – sostituzione serramenti":

- la determinazione 26.10.2021 n. 52/77 del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati, allora competente per l'opera in oggetto, con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnico comunale e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale e redazione della diagnosi energetica verso la corresponsione del compenso di euro 27.417,50 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) ed è stata prenotata la somma di euro 822.582,50 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- la deliberazione giuntales 27.12.2021 n. 345 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, datato novembre - dicembre 2021, dell'importo complessivo di euro 850.000,00, così distinto:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	642.938,37	
A2) oneri della sicurezza	euro	7.500,89	
A3) oneri della sicurezza emergenza sanitaria Covid-19	euro	282,01	
sommano			euro 650.721,27

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) i.v.a. 22% su A) + B5)	euro	145.987,61	
B2) compensi incentivanti indennità tecnica 2% su A)+B)	euro	13.014,43	
B3) spese tecniche in fase progettuale (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	5.155,34	
B4) spese tecniche in fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	22.262,16	
B5) oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali 2% su A1)	euro	12.858,77	
B6) imprevisti e arrotondamento (i.v.a. compresa)	euro	0,42	

pagina 1/8

sommano	euro	199.278,73
totale	euro	850.000,00
<p>– la determinazione 28.12.2021 n. 52/93 del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati con la quale tra l'altro si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori previsti alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 650.721,27 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. mediante il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;</p> <p> atteso che con deliberazione 05.12.2022 n. 317, esecutiva, la Giunta comunale per le ragioni ivi espresse ha approvato in linea tecnica la Variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo "Scuola primaria F.lli Pigarelli p.ed. 1387 C.C. Gardolo – sostituzione serramenti", opera 6565, recante date varie, comportante la maggiore spesa di euro 85.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 850.000,00, dell'importo complessivo di euro 935.000,00 come di seguito ripartito:</p>		
A) lavori		
A1) lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	677.591,61
A2) oneri della sicurezza	euro	7.880,04
sommano	euro	685.471,65
C) lavori in economia da affidare alla stessa ditta aggiudicataria	euro	8.000,00
D) lavori non progettualizzabili		
D1) lavori per alimentazione motori elettrici	euro	18.000,00
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) i.v.a. 22% su A) + C) + D)	euro	156.523,76
B2) compensi incentivanti indennità tecnica 2% su A)	euro	13.709,43
B3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	40.000,56
B6) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	13.294,60
sommano	euro	223.528,35
totale	euro	935.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla variante;

 precisato che il supero di spesa di euro 85.000 derivante dalla Variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 05.12.2022 n. 317;

 atteso che nel quadro economico è prevista la voce B2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

 precisato che la variante n. 1 ha comportato un incremento dell'importo dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di euro 34.750,38 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa), per un nuovo importo complessivo dei lavori di euro 685.471,65 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa) ed altresì ha implementato la voce relativa alle spese tecniche per euro 12.583,06 portandola ad euro 40.000,56 e la voce relativa agli imprevisti per euro 13.294,18 portandola ad euro 13.294,60; inoltre ha introdotto le nuove voci C) Lavori in economia da affidare alla stessa ditta aggiudicataria per euro 8.000,00 e D1) Lavori per alimentazione motori elettrici per euro 18.000,00 e conseguentemente ha incrementato le voci relative ai compensi incentivanti e agli oneri fiscali;

 atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali considerato il livello di interconnessione delle componenti e che

l'intervento prevede un'unica tipologia di lavori. Il raggiungimento delle prestazioni attese dall'opera ed il rispetto del programma dei lavori presuppongono un attento coordinamento delle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme delle lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto, non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci D1) lavori per alimentazione motori elettrici alla quale corrisponde specifica perizia di spesa da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

precisato al riguardo che si tratta di prestazioni del tutto autonome, non riconducibili alle categorie del progetto principale, da affidare a ditta specializzata del settore; inoltre l'affidamento distinto consente un risparmio per l'Amministrazione non prevedendo il subappalto con possibili ricarichi e garantisce un miglior controllo della tempistica, di cui l'esecutore è direttamente responsabile;

ritenuto di revocare la citata determinazione dirigenziale 28.12.2021 n. 52/93 del Dirigente dell'allora Servizio Gestione fabbricati, le cui competenze per l'opera in oggetto sono state assunte a seguito di riorganizzazione interna all'amministrazione comunale dallo scrivente Servizio, e di procedere con il presente provvedimento alla ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti nel quadro economico;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

rilevato, in relazione all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico, che la norma dettata per il periodo emergenziale dall'art. 3 commi 1 e 2 della l.p. 2/2020 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2022;

dato atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 3, introdotti con la versione originaria della l.p. 2/2020 e dichiarati costituzionalmente illegittimi, sono stati parzialmente modificati dall'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. Tali modifiche non consentono tuttavia il superamento nel merito delle censure di illegittimità accolte dalla Corte con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Pertanto gli stessi nella versione attualmente vigente devono egualmente considerarsi costituzionalmente illegittimi e quindi inapplicabili;

visto che in modo del tutto uniforme a quanto previsto dal legislatore provinciale, anche il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, che è consentito procedere, in deroga agli articoli 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un 1 milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

ricordato il tenore dell'art. 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016 che dispone: " Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile";

precisato quindi che in virtù della disposizione enunciata, per quanto non in contrasto con l'articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, il richiamo contenuto in tale disposizione alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come rinvio all'art. 33 della l.p. 26/1993 e al relativo regolamento di attuazione: disposizioni che nell'ordinamento provinciale dei lavori pubblici disciplinano la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di variante per l'importo di euro 685.471,65 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;

le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione; i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A), che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto in relazione ai lavori di cui alla voce D1) del quadro economico l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e

architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che l'importo previsto per i lavori di cui alla voce D1) è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal citato decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento degli ulteriori lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce C), per l'importo di euro 8.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- i lavori di cui alla voce D1) per l'importo di euro 18.000,00 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., previa richiesta di preventivi alle imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

richiamato, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci D1), l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, che prevede quanto già sopra riportato;

precisato quindi che il criterio di aggiudicazione per detti lavori sarà quello del prezzo più basso, come consentito ai sensi del sopra citato art. 3 comma 3 della L.p. 2/2020 e s.m.;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavori in economia non rappresentano motivo di interferenza con i lavori principali in quanto verranno eseguiti al loro termine

dato atto che l'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

rilevato inoltre che nella propria determinazione 28.12.2021 n. 52/93, si dava conto che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, fosse prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando il servizio per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori

ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

dato atto che lo stanziamento di euro 85.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 06.07.2022 n. 81;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 28.11.2022 prot. n. 330989 e di data 30.11.2022;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di revocare per le motivazioni espresse in premesse la determinazione dirigenziale 28.12.2021 n. 52/93;
2. di dare atto che con deliberazione 05.12.2022 n. 317, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica la Variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo “Scuola primaria F.lli Pigarelli p.ed. 1387 C.C. Gardolo – sostituzione serramenti”, opera 6565, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 935.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 85.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 850.000,00;
3. di dare atto che la somma di euro 27.417,50 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la determinazione 26.10.2021 n. 52/77 del Dirigente dell'allora Servizio Gestione fabbricati;
4. di dare atto che il supero di spesa di euro 85.000 derivante dalla Variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 05.12.2022 n. 317, esecutiva;
5. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
9. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n.

pagina 7/8

- 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
10. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H21005640004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 07/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 50	di data 07/12/22

Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. SCUOLA PRIMARIA F.LLI FIGARELLI P.ED. 1387 C.C. GARDOLO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI. VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 935.000,00. OPERA 6565 - RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28.12.2021 N. 52/93.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

al punto 3 del dispositivo dove scritto euro 27.417,50 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) si intende corretto in euro 822.582,50, come riportato correttamente nelle premesse del provvedimento.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 dicembre 2022